SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1984 e 1760-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE GARIBALDI)

Comunicata alla Presidenza il 13 febbraio 1987

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche (n. 1984)

approvato dalla II Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio — Affari interni e di culto — Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 1° ottobre 1986, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. **170, 763, 1432, 1683, 1694, 1790, 1810** *e* **2566***)*

d'iniziativa dei deputati FERRARI Marte, FIANDROTTI, AMODEO, POTÌ (170); COLOMBINI, MIGLIASSO, DIGNANI GRIMALDI, GUALANDI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, LEVI BALDINI, BADESI POLVERINI, BONETTI MATTINZOLI, CAPRILI, COMINATO, CONTI, FILIPPINI, LANFRANCHI CORDIOLI, LODI FAUSTINI FUSTINI, MACCIOTTA, PALOPOLI PASTORE, PETROCELLI, QUERCIOLI, SCARAMUCCI GUAITINI, SERRI, STRUMENDO, TORELLI, TREBBI ALOARDI, TRIVA (763); GARAVAGLIA, FOSCHI, BALESTRACCI, LUSSIGNOLI, ZOLLA, CASATI, BROCCA (1432); FIORI (1683); SAVIO, CACCIA, ASTORI, SARETTA, RIGHI, SCARLATO, BONETTI, FERRARI Silvestro, FALCIER (1694); COLUCCI, FERRARI Marte, SALERNO, PIRO, MARZO, ALBERINI (1790); BECCHETTI (1810); ARTIOLI, CASALINUOVO, CURCI, FINCATO GRIGOLETTO, LENOCI, SACCONI, SANTINI, SCAGLIONE, SEPPIA (2566)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'8 ottobre 1986

Contributi alle associazioni combattentistiche ed alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14 (n. 1760)

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, CENGARLE, BOMBARDIERI, FIMOGNARI, SCHIETROMA, PAGANI Maurizio, GARIBALDI e JANNELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, dopo lo scioglimento, in forza di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, degli enti e delle associazioni di assistenza e promozione sociale delle diverse categorie di invalidi e di mutilati, nonchè di reduci e perseguitati politici, e la conseguente loro trasformazione in associazioni private con compiti di interesse pubblico (stante la loro insostituibile opera di supplenza nei confronti dello Stato, solo parzialmente adempiente), il Parlamento, su iniziativa di diversi gruppi politici, approvava, già nel 1981, la legge n. 190, che stanziava contributi per il biennio 1980-81 a favore di dette associazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale.

Si invocavano, dal legislatore del tempo, per l'identificazione delle associazioni (nominativamente elencate, sia pure in articoli diversi, dalla legge n. 190), le «finalità istituzionali particolarmente meritevoli di tutela» (peraltro accomunando l'ANMIG, l'ANMIC, l'Unione italiana ciechi, l'Ente protezione animali ...) e «l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati; le attività di studio, di promozione e di divulgazione culturale nonchè di sensibilizzazione sociale».

Lo stesso legislatore disponeva meccanismi di controllo contabile, attraverso l'Esecutivo, tenuto, a sua volta, ad informare il Parlamento. In sede di approvazione della legge n. 190, la Camera dei deputati accoglieva un ordine del giorno, per impegnare il Governo a predisporre uno schema di normativa organica in materia.

In mancanza di tale iniziativa, nel 1983 il Parlamento approva la legge n. 196 con la quale dispone, per gli anni 1982-1983, contributi, sempre a carico dello Stato, alle stesse associazioni, peraltro accresciute di numero. Lo stesso avviene per il 1985 e 1986, con la legge n. 14 del 1985, che, fra l'altro, ripropone la sistematica, nella registrazione dei compiti istituzionali delle singole associazioni, di cui alla legge n. 190 del 1981.

Il disegno di legge n. 1984, ora in esame, approvato dalla Camera dei deputati il 1° ottobre 1986, è ispirato, invece, alle esigenze, indicate nel citato ordine del giorno del 1981, di predeterminare criteri il più possibile equi, comunque oggettivamente verificabili, cui riferirsi per l'assegnazione dei contributi alle associazioni; in ogni caso, da commisurare alla qualità ed entità della attività, alla consistenza e diffusione delle singole associazioni. La proposta si sostanzia in norme oggettive, che consentono di stabilire quali sono le associazioni cui va riconosciuto il diritto ai contributi, e in quale misura, alla luce dell'attività svolta e verificata, nonchè in base ai documenti di bilancio.

Si tratta, dunque, di un provvedimento legislativo che fa il punto in materia, stabilendo condizioni e procedure, per un corretto e finalizzato sostegno dello Stato, mediante l'individuazione delle finalità dei soggetti e dei limiti di intervento. (È precisato che gli enti e le associazioni non possono agire laddove le prestazioni di promozione ed integrazione sociale spettano a regioni e comuni: articolo 1, comma 3). Il disegno di legge indica altresì i requisiti oggettivi, le modalità ed i tempi perchè gli enti e le associazioni possano essere ammessi a fruire dei contributi statali; istituisce un «fondo globale», da iscrivere al bilancio della Presidenza del Consiglio, preordinandone la destinazione per il 65 per cento agli enti ed alle associazioni, aventi personalità di diritto privato, di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 — con esclusione delle associazioni combattentistiche e patriottiche, cui il disegno di legge riserva espressa menzione e nominativa assegnazione di contributi, limitatamente al triennio 1986-1988 (articolo 8) — ed il 35 per cento agli enti ed alle associazioni i quali, tra i propri compiti statutari, annoverino la promozione dell'integrale attuazione dei diritti costituzionali di uguaglianza, dignità e pari opportunità nei confronti dei cittadini che siano, per cause date (età, *deficit* psichici e fisici, condizioni socio-economiche), in situazione di marginalità sociale.

Infine fa obbligo, alla Presidenza del Consiglio, destinataria delle richieste di contributo, di verificarne il merito e di darvi motivato riscontro se negativo, nonchè di assegnare i contributi annuali, sentiti i Ministri

dell'interno e della sanità; nonchè di presentare una relazione annuale al Parlamento sulla regolarità dei bilanci dei beneficiari; questi ultimi, sono tenuti a presentare un rendiconto annuale sulle spese e sulla attività svolta alla Presidenza del Consiglio, secondo norme stabilite da un regolamento dal Presidente del Consiglio.

In Commissione è stato lamentato che la nuova normativa abbia ricompreso tra le associazioni non soggette alle nuove procedure previste nel disegno di legge (con esclusione della sola Associazione nazionale delle famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria) solo quelle elencate all'articolo 1 della legge 1° febbraio 1985, n. 14, finalizzate al sostegno delle attività di promozione sociale nel campo associativo combattentistico estendendo, immotivatamente, le procedure suddette alle associazioni «storiche», già riconosciute, per le loro finalità istituzionali, come particolarmente meritevoli di tutela ed «assimilate» (in precedenti formulazioni legislative specifiche: v. l'articolo 1 della legge 13 maggio 1983, n. 196) alle associazioni cui, con la presente proposta, si riserva un particolare riguardo ordinamentale.

La Commissione ha tuttavia ritenuto di dover ugualmente licenziare per l'Assemblea il disegno di legge n. 1984, nel testo elaborato dalla Camera dei deputati (proponendo altresì l'assorbimento del connesso disegno di legge n. 1760), stante il ritardo con cui si è pervenuti alla sua formulazione ed il rischio di ritardi ulteriori, legati all'introduzione di eventuali modifiche. È superfluo rilevare che l'Assemblea è sovrana e che il relatore ne accetterà rispettosamente le determinazioni.

GARIBALDI, *relatore*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

a) sul disegno di legge n. 1984

(Estensore COLELLA)

21 gennaio 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1984 e gli emendamenti ad esso relativi, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, pur osservando, così come ha espressamente sottolineato il rappresentante del Tesoro (con le cui osservazioni concorda la Commissione) quanto segue:

la formulazione del disegno di legge crea le premesse per una proliferazione delle associazioni, cui dovrebbe essere assegnato il contributo statale, senza che sia adeguatamente garantita la sussistenza del carattere di rilevanza nazionale delle associazioni stesse, prefigurando un sistema di rifinanziamento a carico dello Stato, contrario a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, che aveva invece inteso privatizzare una serie di enti assistenziali.

Qualora inoltre la Commissione di merito dovesse introdurre delle modifiche al testo, la Commissione segnala l'opportunità di assegnare un finanziamento aggiuntivo di 75.000 lire ai contributi già previsti dall'articolo 8, al fine di ottenere precisamente la cifra di 5 miliardi, nonchè di sostituire, al comma 1 dell'articolo 9, le parole: «valutato in», con le altre: «dell'ammontare di».

b) sul disegno di legge n. 1760

(Estensore COLELLA)

28 gennaio 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1760, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, sottolineando la necessità tuttavia di un raccordo sostanziale con il disegno di legge n. 1984.

DISEGNO DI LEGGE n. 1984

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

ENTI E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonchè per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:

a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste da altra norma di legge;

b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma.

2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui al comma precedente i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che per cause di età, di *deficit* psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale e propongano particolari esigenze di rappresentanza.

3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono del contributo di cui al presen-

DISEGNO DI LEGGE n. 1984

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

ENTI E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1.

(Finalità)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

te titolo sono tenuti ad utilizzarlo per i fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

(Requisiti dei beneficiari)

1. Per avere titolo alla concessione del contributo gli enti e le associazioni devono avere le seguenti caratteristiche:

a) svolgere attività a livello nazionale ed avere sedi presenti ed operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni;

b) operare con la più ampia partecipazione degli associati, agire secondo criteri democratici per quanto riguarda l'ordinamento interno e garantire la presenza delle minoranze.

2. Al contributo possono essere ammessi anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l'attività da essi svolta sia riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio di evidente funzione sociale e che essi dimostrino di svolgere attività continuativa sull'intero territorio nazionale o comunque in almeno dieci regioni, e da non meno di tre anni.

Art. 3.

(Presentazione delle domande e relativa documentazione)

1. Per l'anno 1986, le domande di contributo devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, le domande devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno, unitamente ad un programma che spe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Requisiti dei beneficiari)

Identico.

Art. 3.

(Presentazione delle domande e relativa documentazione)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cifichi le attività di cui all'articolo 1, da attuarsi a livello nazionale, e i relativi impegni finanziari.

2. Entro i medesimi termini devono inoltre essere presentati:

a) copia dello statuto e dell'eventuale regolamento;

b) copia del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata richiesta di contributo, regolarmente approvato dagli organi statutari;

c) copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni e loro associazioni o consorzi;

d) attestazione circa la disponibilità o meno, completa o parziale, di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio sociale;

e) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

f) dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero e l'ubicazione delle sedi, il numero dei soci che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo;

g) per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2, una relazione attestante i requisiti richiesti nel medesimo comma per l'accesso al contributo.

Art. 4.

(Fondo globale)

1. È istituito il «Fondo globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione sociale», iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio.

2. Per gli anni 1986, 1987 e 1988, l'ammontare del fondo è fissato in lire 5.000 milioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Fondo globale)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Esso è ripartito in misura del 65 per cento in favore dei soggetti di cui al punto *a*) del comma 1 dell'articolo 1, e in misura del 35 per cento in favore dei soggetti di cui al punto *b*) del comma 1 dello stesso articolo 1.

3. Nell'ambito della ripartizione di cui al comma precedente, le quote del Fondo sono così ulteriormente ripartite:

a) una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti gli enti e le associazioni ammessi al contributo che abbiano almeno dieci sedi in regioni diverse;

b) una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attività svolta;

c) una quota del 60 per cento sulla base del programma di attività di cui al precedente articolo 3 e in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta.

Art. 5.

(Rendiconti)

1. Ogni ente o associazione che fruisca del contributo dello Stato di cui alla presente legge è tenuto, anche qualora non rinnovi la domanda di contributo, a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri un rendiconto che giustifichi e documenti l'impegno del contributo assegnato.

2. Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, provvede ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisca le modalità, i contenuti e i termini del rendiconto di cui al presente articolo.

Art. 6.

(Assegnazione dei contributi)

1. Esperita l'istruttoria e verificata la regolarità delle domande, il Presidente del Consi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Rendiconti)

Identico.

Art. 6.

(Assegnazione dei contributi)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

glio dei ministri accoglie o respinge, con atto motivato sulle singole previsioni dell'articolo 2, da comunicarsi all'interessato, l'istanza di ammissione al contributo.

2. Sulla base delle istanze accolte e dei criteri di ripartizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanità, con proprio decreto, provvede annualmente alla ripartizione dei contributi da assegnare a ciascun ente od associazione.

3. Il Governo, in allegato al rendiconto sul bilancio dello Stato, presenta al Parlamento una relazione annuale sulla regolarità dei bilanci e sulle attività svolte dagli enti e dalle associazioni di cui alla presente legge.

Art. 7.

(Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 14)

1. All'articolo 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 14, la previsione tra i soggetti beneficiari dell'associazione denominata «Associazione italiana società e salute» va autenticamente interpretata come effettivamente riferita alla «Associazione centro culturale società e salute».

TITOLO II

ENTI ED ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 8.

(Contributi)

1. In considerazione delle loro finalità istituzionali e per il sostegno delle attività di promozione sociale nel campo associativo combattentistico, sono concessi, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, in favore delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 14)

Identico.

TITOLO II

ENTI ED ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 8.

(Contributi)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sottoelencate associazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

	Lire
Associazione italiana ciechi di guerra	29.585.000
Associazione italiana combattenti interalleati	29.585.000
Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle forze armate	29.585.000
Associazione nazionale combattenti e reduci	192.300.000
Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna	29.585.000
Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti	44.370.000
Associazione nazionale ex internati	207.100.000
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra	887.570.000
Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria	133.130.000
Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra	1.479.280.000
Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI)	591.710.000
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA)	59.170.000
Associazione nazionale reduci garibaldini	14.790.000
Associazione nazionale reduci della prigionia	44.370.000
Associazione nazionale vittime civili di guerra	621.300.000
Federazione italiana delle associazioni partigiane	103.550.000
Federazione italiana volontari della libertà	399.400.000
Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare	29.585.000
Istituto del Nastro azzurro	73.960.000

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 10 miliardi per ognuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascun anno del capitolo di spesa 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla voce «Contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 1760

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SAPORITO ED ALTRI

Art. 1.

1. In considerazione delle loro finalità istituzionali e per il sostegno delle attività di promozione sociale nel campo associativo combattentistico, sono concessi, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, in favore delle sottoelencate associazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

	Lire
Associazione italiana ciechi di guerra	29.585.000
Associazione italiana combattenti interalleati	29.585.000
Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate	29.585.000
Associazione nazionale combattenti e reduci	192.300.000
Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna	29.585.000
Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti	44.370.000
Associazione nazionale ex internati	207.100.000
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra	887.570.000
Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria	133.130.000
Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra	1.479.280.000
Associazione nazionale partigiani d'Italia	591.710.000
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA)	59.170.000
Associazione nazionale reduci garibaldini	14.790.000
Associazione nazionale vittime civili di guerra	621.300.000
Associazione nazionale reduci della prigionia	44.370.000
Federazione italiana delle associazioni partigiane	103.550.000
Federazione italiana volontari della libertà	339.400.000
Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare	29.585.000
Istituto del nastro azzurro	73.960.000

Art. 2.

1. In considerazione delle loro finalità istituzionali e per il sostegno delle attività di promozione sociale nel campo associativo del settore civile sono concessi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, in favore delle sottoscritte associazioni, ex articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 e successive modificazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

	Lire
Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili	828.000.000
Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro	828.000.000
Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti	828.000.000
Unione italiana ciechi	828.000.000
Unione nazionale mutilati per servizio	828.000.000

Art. 3.

1. Alle seguenti associazioni, a titolo di sostegno per le attività di studio, di promozione e divulgazione culturale, nonchè di sensibilizzazione sociale, sugli scopi previ-

sti dai rispettivi statuti, sono assegnati, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

	Lire
Associazione bambini Down (ABD)	190.000.000
Associazione per il bambino con idrocefalo o spina bifida	20.000.000
Associazione nazionale privi della vista	25.000.000
Associazione italiana assistenza agli spastici (AIAS) . .	90.000.000
Associazione italiana per la sclerosi multipla (AISM) .	50.000.000
Associazione italiana società e salute	50.000.000
Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie	10.000.000
Associazione nazionale delle piccole famiglie	10.000.000
Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali (ANFFaS)	245.000.000
Associazione nazionale invalidi esiti di poliomielite (ANIEP)	40.000.000
Associazione nazionale radioamatori ciechi	10.000.000
Centro piccoli mongoloidi (CePiM)	80.000.000
Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (UILDM) .	40.000.000

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 10 miliardi per ognuno degli anni 1986,1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascun anno del capitolo di spesa n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla voce « Contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14 ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.